

COMUNE DI DAONE

STATUTO

TITOLO I - I PRINCIPI

art. 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Daone.
2. Confina con i territori dei Comuni di: Praso Bersone, Castel Condino, Cimego, Condino, Breguzzo, Spiazzo, Massimeno, Villa Rendena, Pelugo, Strembo, Roncone, Lardaro e con i Comuni della Provincia di Brescia, Saviore dell'Adamello, Cevo, Ceto, Breno.
3. Lo stemma del Comune raffigura un albero d'abete bianco su una montagna verde solcata da un torrente e un camoscio su tre cime rosse solcate da un torrente. Lo stemma ricorda l'antica importanza del fiume Chiese per la vita della gente di questa valle.
4. La festa patronale della Comunità cade il giorno 24 agosto, festa di sant Bartolomeo.

art. 2 - Principi Fondamentali e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta, la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettivo la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo;

valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell' iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.

11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie.

13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità imparzialità e responsabilità.

16. Ai principi fondamentali è sottoposto ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

art. 3 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di un quarto dei Consiglieri assegnati, della Giunta o di almeno il 25 % del corpo elettorale per proporre modificazioni dello Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per le proposte di iniziativa popolare.

3. Per l'approvazione dello Statuto e delle modifiche allo stesso si seguono le procedure fissate dall'art. 3 comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità, che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

art. 4 - organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 5 - ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

art. 6 - funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo principi affermati dal presente statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali per legge di sua competenza.

2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e per promuovere l'attività degli organi elettivi, per l'attuazione dei documenti programmatici.

3 Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.

5. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltre risoluzioni, mozioni ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità Locale.

art. 7 - funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:

a) della Giunta, del Sindaco e dell'organizzazione del complessivo Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo statuto ed alla programmazione generale adottata.

3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma viene esercitata dal Consiglio secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

art. 8 - atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali e loro surrogazione.

art. 9 - norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.

4. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 7 Consiglieri comunali. In tal caso tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata, che non siano già state poste all'ordine del giorno di prima convocazione o che siano esplicitamente escluse dallo Statuto o dalla legge.

9. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà (otto) dei Consiglieri assegnati al Comune.

10. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono prima della votazione;

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto

segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

14. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

15. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

16. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. (aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

17. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza. (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

art. 10 - le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione, revoca dei propri rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento e, quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.

3. (abrogato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

4. Il Consiglio può nominare commissioni speciali per lo studio, valutazione di problemi particolari o per la presentazione di progetti o programmi. Tali commissioni sono pubbliche, salvi i casi prescritti dalla legge.

art. 11 - prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che, motivando la propria posizione, non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata

a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione degli Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto. . (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

7. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge ed dal presente statuto.

8. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di £ 25.000.=. La misura di tale indennità viene adeguata con provvedimento della Giunta Comunale in base al tasso di inflazione programmata.

9. Quando uno o più Consiglieri o Assessori siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 18, comma 3 e comma 1, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese. . (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

art. 12 - i gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano (per voti) del gruppo.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

art. 13 - composizione

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco.
3. Il Sindaco, al quale è attribuita la competenza di nominare la Giunta, può nominare assessori, sempre entro il numero assegnato dalla legge, due cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri comunali nonché di particolare competenza e qualificazione. (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)
4. L'assessore consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, diritti e responsabilità alla stessa connessi.

art. 14 - elezione . (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio atto.
2. Della nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta dopo l'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di programma.
3. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima udienza successiva.
4. Ove il Sindaco proceda alla revoca od alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
5. Quando si sia presentata una mozione di sfiducia il Consiglio è convocato per la votazione non prima di dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
6. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale
7. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta decadono, il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Comune Commissariato.

art. 15 - ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere

pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco e al Segretario comunale.

art. 16 - norme generali di funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.

4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

CAPO III - IL SINDACO

art. 17 - ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta. Convoca altresì e presiede il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.

3. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

art. 18 - attribuzioni

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

a) Proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando

l'attività degli Assessori e proponendone al Consiglio stesso l'eventuale revoca, quando si discostino dagli indirizzi deliberati dalla Giunta.

b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate.

c) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

d) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni di agibilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario Comunale;

e) rilasciare attestati di notorietà pubblica.

f) conferire gli incarichi di direzione delle strutture ~~i dirigenti~~ e ai funzionari sulla base di criteri di professionalità, attitudini ed esperienza, sentito il segretario, ~~ovvero, per le strutture interne, il dirigente della struttura complessa.~~ (aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996 le parole barrate sono state annullate con deliberazione della Giunta Provinciale n.24/4-B del 04.04.1996)

2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e con gli stessi termini.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

art. 19 - rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma od altri enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

art. 20 - poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e politica locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

art. 21 - vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco designato nel documento programmatico di costituzione della Giunta.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano. (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE

art. 22 - Uffici e Personale

1. Gli uffici e servizi del comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

art. 23 - Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi del Comune. Dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Prevede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando

necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;

b) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;

5. Spettano al Segretario gli atti di gestione del personale individuati dal regolamento e che non siano sottoposti a controllo necessario ed eventuale.

6. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti.

7. Il Segretario roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Presiede le commissioni di gara e qualora non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la gara sarà presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI

art. 24 - Principi

1. I Servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, affidando ad essi in tutto o in parte la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, accogliendo anche forme spontanee di organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontario e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standards qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso,

controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

art. 25 - Forme della Gestione

1. I Servizi pubblici possono essere gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

art. 26 - aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. Il Presidente della azienda o istituzione è nominato dal Sindaco, in base a criteri di documentata esperienza e capacità. . (modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.1996)
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5, con gli stessi criteri previsti per il Presidente. Esso dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
6. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
7. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
8. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
9. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

art. 27 - Principio di Cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale, in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana con ogni altra pubblica amministrazione e con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.
3. Il Comune riconosce e valorizza le funzioni associative e le Associazioni di volontariato, individuandole in apposito albo, in quanto le riconosce strumento di sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale.
4. Per garantire l'effettiva partecipazione delle Associazioni al governo dell'Ente, il Comune si impegna a consultare le stesse in occasione dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali esse operano; Le Associazioni hanno facoltà, nei limiti degli interessi da loro perseguiti, di indirizzare al Comune pareri e suggerimenti in ordine alla gestione e all'uso dei servizi e dei beni comunali.

art. 28 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

art. 29 - consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
4. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

art. 30 -unione di comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di un'eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione che deve illustrare le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia, alle tradizioni ed alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI -PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 31 - partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

art. 32 - assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali dei cittadini elettori nel Comune con poteri consultivi o propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. Le assemblee generali possono essere convocate per determinazione del Consiglio comunale o della Giunta o per richiesta di almeno il 25% degli elettori del Comune.

3. Il Sindaco convoca tali assemblee entro 30 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio, della Giunta o dal ricevimento della richiesta degli elettori. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio e nelle varie località interessate almeno cinque giorni prima dell'assemblea; il Sindaco potrà inoltre dare ulteriore e più ampia pubblicità all'avviso medesimo.

4. Gli organi comunali competenti provvedono entro 60 giorni in merito alle indicazioni emerse dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di difforme determinazione.

5. Il Consiglio comunale o la Giunta possono indire assemblee limitate agli interessati

qualora le questioni da trattare riguardino parti specifiche del territorio comunale.

art. 33 - Interventi nei Procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare i diretti interessati mediante comunicazione scritta, contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. I regolamenti stabiliscono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ed il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei.
5. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie proposte e documenti.
6. Il responsabile dell'istruttoria entro 10 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime un parere non vincolante in merito.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduto da un contraddittorio orale o scritto.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne provvedimenti l'Amministrazione deve esprimere entro 60 giorni il parere sull'istanza, la petizione, la richiesta o la proposta.
9. I Soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
10. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

art. 34 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e gli altri soggetti interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal responsabile a seconda della natura politica od amministrativa della questione.
3. In caso di impossibilità a fornire la risposta entro il termine di cui al comma precedente, deve essere comunicata al richiedente la ragione dell'impedimento.

art. 35 - Petizioni

1. Tutti i cittadini, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento

con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

art. 36 - referendum

1. Sono previsti referendum consultivi di tipo propositivo o abrogativo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico - amministrative.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio Comunale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano pluriennale di investimento;

b) i provvedimenti inerenti a elezioni, a nomine, a designazioni, a revoche, e a decadenze;

c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;

d) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

e) i provvedimenti inerenti le assunzioni di mutui, le emissioni di prestiti e l'applicazione di tributi;

f) qualunque atto dovuto dell'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

4. Il Referendum può essere promosso:

a) dal 25% del corpo elettorale;

b) dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

art. 37 - effetti

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune entro il termine di cui al comma precedente.

art. 38 - Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti

a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie.

art. 39 - Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.

2. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE'

art. 39/Bis - speciali forme di pubblicità

1. L'Amministrazione assicura che siano depositati in idonei locali o spazi per la libera consultazione i seguenti atti:

a) lo Statuto

b) i Regolamenti

c) il Bilancio pluriennale

d) il Bilancio annuale ed i documenti allegati

e) il Piano Regolatore Generale e gli atti di programmazione e pianificazione del Comune

f) le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

art. 40 - difensore civico

1. L'istituto del Difensore civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

art. 41 - la programmazione di bilancio

1 La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

art. 42 - la gestione

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

art. 43 - il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. L'approvazione da parte del Consiglio del bilancio o degli atti modificativi della programmazione delle opere ed investimenti in essi previsti nei modi di cui ai precedenti commi, costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. b) della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

CAPO II - AUTONOMIA FINANZIARIA

art. 44 - le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale dell'equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce più deboli.

2. Il Comune persegue nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria.

3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

CAPO III - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

art. 45 - la gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove

costruzioni od acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale è responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato od uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico e concesse dalla Giunta, una volta acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale.

CAPO IV - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

art 46 - il revisore dei Conti

1. Il revisore è organo ausiliario tecnico - consultivo del Comune, ed è eletto dal consiglio Comunale in conformità all'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1. n

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni o altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio.

3. Il compenso spettante al Revisore è deliberato all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla nomina a revisori del conto sono determinate dalla legge.

5. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento ed ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

7. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

CAPO V - CONTROLLO DI GESTIONE

art. 47 - finalità'

1. Con apposite da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la

valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il Controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 48 - Norme Transitorie e Finali

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni ed integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

3. Il Consiglio approva entro un anno dall'effettiva entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo stesso.